

**Comune di MONTE SAN SAVINO***Provincia di Arezzo***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F****INDICE**

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	5	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	6	Rinvio ad altre disposizioni.
3	Esenzione.	7	Entrata in vigore.
4	Disciplina della riscossione.		

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vista l'articolazione introdotta per l'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

### **Art. 2 Determinazione dell'aliquota**

1. Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Monte San Savino con decorrenza dal 1° gennaio 2024, determina le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF

<b>Scaglione</b>	<b>Fascia di reddito</b>	<b>Aliquota (%)</b>
1	da 0 a 28.000 euro	0,71
2	Da 28.001 e fino a 50.000 euro	0,79
3	oltre 50.000 euro	0,80

2. La giunta, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, delibera le aliquote entro i limiti massimi di cui al precedente comma. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.

### **Art. 3 Esenzione**

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad Euro 9.000,00.

### **Art. 4 Disciplina della riscossione**

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

### **Art. 5 Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 6 Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Art. 7**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

2. Il presente regolamento abroga il precedente approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 14.02.2023.